

N. R.G. 2016/4033



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4033/2016** promossa da:

EUROCERT SRL (C.F. 01358390431), con il patrocinio dell'avv. **TURSI EGIDIO** e dell'avv. **SETTI ANNALISA**.

GESTIRSI SERVICE SRL (C.F. 03103661207), con il patrocinio dell'avv. **SETTI ANNALISA** e dell'avv. **TURSI EGIDIO**.

CONDENERGY SRL (C.F. 08201520965), con il patrocinio dell'avv. **SETTI ANNALISA** e dell'avv. **TURSI EGIDIO**.

ATTORI

contro

SALVATORE SAPORI (C.F. SPRSVT72C15A944Y), con il patrocinio dell'avv. **ZUCHELLI MICHELA**.

UNOGAS ENERGIA SPA (C.F. 01368720080), con il patrocinio dell'avv. **DITTRICH LOTARIO BENEDETTO**, dell'avv. **BRAMBILLA SIMONE**, dell'avv. **BIAVATI PAOLO** e dell'avv. **RENATO MICHELE**.



UNOCERTIFICAZIONI SRL (C.F. 09031050967), con il patrocinio dell'avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO, dell'avv. BRAMBILLA SIMONE, dell'avv. BIAVATI PAOLO e dell'avv. RENATO MICHELE.

ADEMPIA SRL (C.F. 09045390961), con il patrocinio dell'avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO, dell'avv. BRAMBILLA SIMONE, dell'avv. BIAVATI PAOLO e dell'avv. RENATO MICHELE.

SEBIO MASSIMO RESTUCCIA (C.F. RSTSMS69R31B429G), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI DARIO.

ROBERTO GIUDICI (C.F. GDCRRT74D10F205Q), con il patrocinio dell'avv. PROSERPIO ANGELO e dell'avv. MERISIO SIMONE.

MARCO DAMI (C.F. DMAMRC72D13D969X), con il patrocinio dell'avv. DALMOTTO EUGENIO.

DARIO PIETRO TRUCCO (C.F. TRCDPT77A07F205W), con il patrocinio dell'avv. DALMOTTO EUGENIO.

LUCIA CARATELLI (C.F. CRTLCU76L48A390J), con il patrocinio dell'avv. DALMOTTO EUGENIO.

GABRIELE CARACCILO (C.F. CRCGRL81E27A145N), con il patrocinio dell'avv. DALMOTTO EUGENIO.

CONVENUTI



ELISA MARGAROTTO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI STEFANO.

CLAUDIO VANO, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO CONSOLE.

TERZI CHIAMATI

Il Giudice dott. Giovanni Salina,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/06/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione ritualmente notificato, le società Eurocert s.r.l., Gestirsi Service s.r.l. e Condenergy s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Ordinario – IV SEZIONE CIVILE, Salvatore Saponi, Unogas Energia s.p.a., Unocertificazioni s.r.l., Adempia s.r.l., Sebino Massimo Restuccia, Roberto Giudici, Marco Dami, Dario Pietro Trucco, Lucia Caratelli e Gabriele Caracciolo, chiedendo che l'adito Tribunale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti di atti di concorrenza sleale a norma degli artt. 2598 c.c., 2043 c.c., 98-99 CPI e 2055 c.c., inibisse a quest'ultimi la continuazione dei denunciati illeciti,



condannandoli, altresì, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguentemente sofferti.

Con separate comparse di risposta, i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, eccependo, alcuni di essi, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza funzionale e/o per materia dell'adita Sezione Ordinaria del Tribunale, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del medesimo Ufficio Giudiziario, in ragione della ex adverso dedotta responsabilità dei convenuti, concorrente e solidale, per atti di concorrenza sleale c.d. "interferente", in asserita violazione degli artt. 98-99 CPI esplicitamente richiamati nella narrativa dell'atto di citazione.

Nel merito, i convenuti contestavano la fondatezza delle deduzioni svolte dalle attrici e concludevano chiedendo, tra l'altro, previo differimento dell'udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa dei terzi Elisa Magarotto e Claudio Vano, la reiezione delle domande proposte da controparte.

Con comparse ritualmente depositate, si costituivano in giudizio i terzi chiamati in causa, Elisa Magarotto e Claudio Vano, i quali, ricusando gli addebiti loro mossi da controparte, concludevano chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni in ordine alla questione pregiudiziale posta dai convenuti, oltre che sul merito, e, successivamente, all'udienza del 20/6/2017, sentiti i difensori delle parti e



previa rinuncia da parte di quest'ultimi ai termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

Fatte queste premesse, si ritiene che, alla luce delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, l'eccezione pregiudiziale sollevata dai convenuti, di incompetenza funzionale dell'adita Sezione Civile Ordinaria del Tribunale di Bologna, sia fondata.

Al riguardo, giova anzitutto osservare che le società attrici, così come i convenuti non espressamente eccipienti, hanno dichiarato di aderire all'eccezione in esame.

Come noto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., tanto la competenza, quanto la giurisdizione, si determinano sulla base del contenuto della domanda e delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalla parte che la propone.

Nel caso di specie, ai fini della decisione, occorre rilevare che, nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio di merito, le attrici hanno esplicitamente e ripetutamente invocato (anche) la tutela prevista dai citati artt. 98 e 99 CPI, lamentando specificatamente l'illegittima sottrazione e l'abusivo utilizzo da parte dei convenuti di informazioni aziendali, tecniche, commerciali e negoziali, asseritamente dotate dei requisiti di non agevole accessibilità, valore economico e segretezza, nonché del data-base o banche-dati dalle stesse costituite e, quindi, nella loro esclusiva titolarità, al fine di svolgere, in danno delle stesse società istanti, reiterati atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela.



Le allegazioni, in fatto e in diritto, svolte, in parte qua, dalle società attrici, per la loro ampiezza e specificità argomentativa, inducono a ritenere la dedotta responsabilità da violazione di privative di diritto industriale, prima facie, non pretestuosa o artificiosa, non finalizzata, cioè, soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge, sicchè la denunciata attività di slealtà concorrenziale va giuridicamente qualificata come “interferente” o non “pura” ai sensi del combinato disposto di cui ai citati artt. 98-99 CPI. e 2598 c.c.

La qualificazione giuridica della fattispecie concreta allegata dalle attrici nei termini sopra esposti, è, a norma degli artt. 134 CPI e 3 D.lvo n. 168/03, di per sé, idonea a radicare la presente controversia, nella sua interezza e globalità, avanti la Sezione Specializzata in Materia di Impresa di questo Tribunale, anche in relazione alle ulteriori domande oggettivamente e soggettivamente connesse, e ciò per effetto della c.d. vis attractiva, di cui all’art. 3 c. III D.lvo n. 168/03.

Sul punto, pur in presenza di giurisprudenza di segno contrario (v. ad es. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 27/10/2016, n. 21774), si ritiene di aderire al parimenti recente, ma più condivisibile, orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito (v. Cass. Civ. Ord. n. 14369/2015; Trib. Milano 20/7/2015; Trib. Napoli 31/5/2016 e 22/3/2016), secondo il quale il rapporto tra le Sezioni Ordinarie del Tribunale e la Sezione Specializzata in Materia di Impresa, istituita nel medesimo Tribunale, deve essere qualificato in termini di competenza.



In particolare, è stato affermato che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale di cui al D.lvo n. 168/03 e altra sezione del medesimo Tribunale (nella specie, Sez. Lavoro) implica l'insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari attesa la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto, realizzandosi, diversamente, una asimmetria del sistema tra l'ipotesi in cui la declaratoria di competenza sia emessa nell'ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero, per contro, sia invece istituita, sicché solo nel primo caso, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., sarebbe proponibile dalla parte il rimedio del regolamento di competenza.

Più precisamente, i giudici di legittimità e di merito hanno evidenziato che la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante - in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari - all'interno del medesimo ufficio.

Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa (dal giudice del lavoro, o) da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale



secondo caso, si verterebbe in un'ipotesi di ripartizione di affari all'interno di un unico ufficio e, nell'altro, di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.

Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui agli artt. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

E' stato, altresì, osservato che lo stesso legislatore qualifica come "specializzate" le sezioni che compongono il Tribunale delle imprese, con un aggettivo che è, significativamente, quello utilizzato dall'art. 102 Cost., comma 2, e che connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie agrarie, le cui attribuzioni nel senso di competenza per materia in senso proprio sono pacifiche.

Si è pure evidenziato come il richiamato art. 102 Cost., comma 2, preveda, poi, espressamente che le "sezioni specializzate" che possono essere istituite presso gli organi ordinari possano essere composte "anche" con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura e non certo "solo" con tale partecipazione, il che vale ad escludere che le sezioni specializzate in materia di impresa possano essere differenziate da quelle agrarie solo perchè composte solo da giudici togati.

Si tratta in entrambi i casi di sezioni costituite per legge, per far fronte alla complessità e difficoltà di determinate materie e per soddisfare l'esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni.



Proprio in ragione di ciò, tali sezioni devono essere composte da "magistrati dotati di specifiche competenze", come previsto dall'art. 2 c. I del citato D.Lvo.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevata la natura pregiudiziale di rito della questione sopra esaminata e ritenuta, altresì, la presente controversia, per le ragioni in precedenza esposte, riservata alla competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nel caso di specie, deve dichiararsi, con ordinanza, l'incompetenza dell'adita Sezione Civile Ordinaria di questo Tribunale a conoscere della predetta causa, assegnando alle parti, a norma dell'art. 50 c.p.c., il termine di legge per la eventuale riassunzione della causa avanti al Giudice competente.

Infine, per quel che concerne le spese processuali, comprensive di quelle della già definita procedura cautelare promossa a norma dell'art. 669 quater c.p.c., si ritiene che, nella fattispecie in esame, in considerazione della natura meramente pregiudiziale e non di merito della questione posta a fondamento della presente decisione, della condotta processuale tenuta dalle attrici, ancor prima ricorrenti in cautelare, le quali, senza indugio, hanno dichiarato di aderire alla sollevata eccezione pregiudiziale, nonché della reiezione delle domande cautelari riconvenzionali proposte da una parte dei convenuti, ricorrano le condizioni per la loro parziale compensazione tra attrici e convenuti in misura di $\frac{1}{2}$, liquidando il restante $\frac{1}{2}$, come da dispositivo, a carico delle attrici in solido tra loro, con integrale



compensazione delle spese di lite, limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra i convenuti chiamanti ed i terzi chiamati in causa.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/06/2017,

DICHIARA

l'incompetenza funzionale dell'adita Sezione Civile Ordinaria del Tribunale di Bologna, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa avanti la competente Sezione Specializzata in Materia di Impresa del medesimo Tribunale.

DISPONE

tra attrici e convenuti la parziale compensazione delle spese processuali in misura di $\frac{1}{2}$ e, per l'effetto, condanna le società attrici, in solido tra loro, al rimborso del restante $\frac{1}{2}$ liquidato, a favore di ciascun convenuto, in € 3.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra convenuti chiamanti e terzi chiamati in causa.

Bologna, 28 giugno 2017

Il Giudice
dott. Giovanni Salina

